



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

Registro Imprese - RI01 Cancellazioni d'ufficio

OGGETTO: Cancellazione dal Registro Imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c.

IL CONSERVATORE

Richiamati:

- l'art. 2188 c.c. "Registro delle imprese" e segg.;
- la legge n. 580 del 29/12/1993, in particolare l'art. 8 "Registro Imprese" ed il relativo Regolamento di attuazione il DPR n. 581 del 07/12/1995;
- l'art 40 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" del D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- a disposizione del Conservatore del 21/12/2022 avente ad oggetto: Procedure per le cancellazioni d'ufficio massive di imprese e società non operative;

Visto l'art. 2492 c.c., come modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020, "Bilancio finale di liquidazione" che dispone che il liquidatore depositi il bilancio finale di liquidazione nel Registro Imprese e che nei 90 giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale;

Visto il medesimo art. 2492 c.c. che in ordine ad eventuali reclami, stabilisce che "entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese";

Visto l'art. 2495 c.c., come modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020, "Cancellazione della società" che al comma 2 dispone che decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni per proporre il reclamo, "il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere";

Vista la disposizione del Conservatore del 21/12/2022 "Procedure per le cancellazioni d'ufficio massive di imprese e società non operative" che stabilisce che "nei procedimenti d'ufficio ex art. 2495 CC, c. 2, il Conservatore adotta direttamente il provvedimento di cancellazione delle società per le quali siano decorsi i giorni senza che sia pervenuta notizia di reclamo";

Considerato che il controllo delle liste "Scriba" e "Cruscotto qualità" di Infocamere ha evidenziato le seguenti società che hanno depositato il bilancio finale e sono tuttora iscritte nel Registro delle Imprese:



	PV	N. REA	Denominazione	Cod. Fiscale	Data iscrizione avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione
1.	AN	133201	SEBI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01454610427	13/01/2022
2.	PS	83336	COLACI FOTOVIDEO -S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	00618490411	06/02/2020
3.	PS	90780	MONTIMAR S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	00831300413	20/04/2020
4.	PS	153612	VUDUE SEDIE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	02093790414	01/08/2022
5.	PS	192133	MASTER S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	02567360413	03/09/2022
6.	AP	180066	PULFER S.R.L.	01870210448	07/01/2019
7.	AP	196811	PAZZI S.R.L.	00902130673	25/09/2018
8.	AP	104724	FERMAR S.R.L.	00981800444	18/03/2015
9.	AP	167036	ALL BUSINESS S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	01709080442	03/03/2009
10.	AP	268078	KUBO PLASTIK S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	02432360440	16/12/2022
11.	AP	185615	AQUA GRANDA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	01936790441	15/11/2021
12.	FM	192992	RAISSA SRL IN LIQUIDAZIONE	02059120440	24/09/2014
13.	FM	192796	TRACKING 24 S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	02054020447	23/01/2017
14.	FM	132339	FRECCIA LOGISTICA -S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	01393070444	12/09/2019

Appurato che per ognuna delle società sopra indicate sono decorsi i termini di cui all'art. 2495 c.c. comma 2, senza che sia stata ricevuta notizia da parte del cancelliere della presentazione di reclami;



Ritenuto necessario, per quelle di esse per cui l'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione è avvenuta prima del 15 settembre 2020, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, introdotte dal D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, richiedere alla cancelleria territorialmente competente l'esistenza di eventuali reclami avverso il bilancio di liquidazione;

Visto quanto attestato dalle cancellerie dei Tribunali di

- Fermo (nota prot. 4331 del 19/01/2023);
- Ancona (nota prot. 10772 del 07/02/2023);
- Pesaro (nota prot. 13591 del 15/02/2023);
- Ascoli Piceno (nota prot. 12938 del 14/02/2023 e nota prot. 30364 del 05/04/2023);
- Macerata (nota prot. 27175 del 28/03/2023);

Ritenuto pertanto che si sia verificata la fattispecie prevista dall'art. 2495 c.c.;

Ravvisata la propria competenza secondo la previsione di cui all'art. 40 c. 1 del D.L. n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020;

Ritenuto infine che questa procedura d'ufficio si configuri come atto dovuto e vincolato a seguito della sussistenza di una serie di condizioni previste dalla norma, per cui il presente provvedimento conclusivo non deve essere né notificato né dà possibilità di reclamo;

DETERMINA

- 1) di iscrivere la cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione sopra indicate, ai sensi dell'art. 2495 secondo comma del codice civile;
- 2) di provvedere alla stabile pubblicazione del presente provvedimento nella specifica sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese".

IL CONSERVATORE

Dott. Fabrizio Schiavoni

[Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]